



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINZGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 24 FEBBRAIO 2010

Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali

ONOREVOLI SENATORI. - Ogni anno centinaia di milioni di animali vengono uccisi durante esperimenti di vivisezione. Ogni campo della ricerca medico-scientifica utilizza questa tecnica, sebbene i risultati che si ottengono non sempre risultano esatti. Fisiologia, patologia, genetica, farmacologia, tossicologia, chirurgia, psicologia, sono soltanto i principali campi in cui si compiono esperimenti di vivisezione. Inoltre, sugli animali vengono anche testati pesticidi, cosmetici, armi chimiche, ossia sostanze che non servono al progresso scientifico.

La sofferenza di questi animali comincia prima dell'esperimento, quando si sottraggono gli animali dal loro ambiente naturale. Quelli invece nati negli allevamenti subiscono dal primo giorno di vita le condizioni innaturali della stabulazione, ossia della permanenza nella gabbie. La vita di questi animali è scandita dai ritmi imposti dai ricercatori. Hanno spazi ristretti, solitamente non possono socializzare e per questo motivo vengono isolati dai loro simili, mangiano quando e come vogliono i ricercatori, spesso restano in stanze perennemente illuminate artificialmente e non vedono mai la luce del sole.

L'inizio dell'esperimento porta spesso gli animali ad un lungo calvario che termina con la morte. Nessuna specie viene risparmiata: topi, ratti, conigli, uccelli, pesci, ma anche cani, gatti, scimmie, bovini e cavalli. Secondo i dati ufficiali in Italia ogni anno vengono vivisezionati più di un milione di animali, in Gran Bretagna circa tre milioni, negli USA venti milioni, nel mondo dai trecento ai quattrocento milioni. Si compiono esperimenti nelle università, negli ospedali, in istituti di ricerca pubblici e privati, nelle industrie di ogni genere. Tutti i prodotti, prima di essere commercializzati devono, per legge, essere testati sugli animali: farmaci, cosmetici, pesticidi, ma anche olio

per i motori delle macchine, additivi alimentari, prodotti per l'igiene della casa, inquinanti ambientali, alcol e tabacco e molti altri. È sufficiente questa osservazione per capire l'entità del fenomeno.

Le modalità con cui vengono compiuti gli esperimenti sono le più svariate: gli animali sono avvelenati, ustionati, accecati, shockati, affamati, mutilati, congelati, decerebrati, schiacciati, sottoposti a ripetute scariche elettriche attraverso elettrodi conficcati nel cervello e infettati con qualsiasi tipo di virus o batterio, anche quelli che non colpiscono gli animali, come il *Treponema Pallidum* per la sifilide o l'HIV per l'AIDS. Per non disturbare i ricercatori a volte gli animali sono stati persino devocalizzati, ossia gli sono state tolte le corde vocali in modo da impedirgli di urlare. Comunque, secondo i dati britannici, che sono gli unici al mondo ad essere piuttosto attendibili, nel 70 per cento circa degli esperimenti gli animali non vengono anestetizzati e nel 30 per cento rimanente, solo ad una parte viene somministrato almeno qualche antidolorifico. Insomma vivisezione vuol dire rendere gli animali oggetti da utilizzare a proprio piacere e per i propri scopi, ignorando la loro sofferenza e il loro diritto ad essere rispettati.

La pratica delle vivisezione è dunque inaccettabile sia dal punto di vista scientifico che da quello etico. Occorre escludere la sperimentazione animale, così come ogni altra forma di tortura, anche perché vi è sempre un'altra via, con basi scientifiche e senza violenza: è quella che va esplorata e allargata ed è quella che concretamente porta i risultati migliori.

Il presente disegno di legge, pertanto, vuole rappresentare un primo passo per raggiungere l'obiettivo che riguarda il divieto di sperimentazione sugli animali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali sono vietati.

2. Chiunque violi la disposizione di cui al comma 1 è punito ai sensi dell'articolo 727 del codice penale».

Art. 2.

1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è abrogato.

Art. 3.

1. A decorrere dall'anno 2010, lo Stato provvede a finanziare la ricerca e la sperimentazione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.

2. Con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, provvede a individuare modalità, procedure e soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli studi e le ri-

cerche condotti mediante sperimentazioni sugli animali devono essere conclusi.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la sospensione degli esperimenti sugli animali autorizzati ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per la conclusione degli studi e delle ricerche di cui al comma 1.